



## **Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia**

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

**Alla Commissione Giustizia del Senato**

**Oggetto: Osservazioni e proposte dell' Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia sul PDL (2805 – Mussolini ed altri) “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, all'esame della Commissione Giustizia del Senato.**

L'Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia nel condividere pienamente lo spirito dell'iniziativa parlamentare in oggetto, che è quella di rimuovere ogni forma di discriminazione tra i figli naturali e figli legittimi, con l'introduzione di un unico status di figlio e di parificare il trattamento anche sul piano processuale, introducendo un procedimento giurisdizionale *ad hoc* per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato su quello della separazione e del divorzio, intende mettere in luce alcune criticità del testo del PDL in oggetto ed offrire un contributo ai lavori della Commissione Giustizia, affinchè alcune modifiche possano essere apportate in fase di discussione degli emendamenti.

Intendiamo in particolare sottoporre le seguenti questioni, che potranno essere meglio sviluppate nel corso di una audizione dei rappresentanti della nostra Associazione dinanzi a codesta Commissione che espressamente chiediamo.

### **1) Rigidità delle norme in materia di attribuzione del cognome**

L'art.1/4 impedisce la sostituzione del cognome nel caso in cui il minore venga riconosciuto dal padre solo successivamente (anche se i genitori fossero d'accordo), a differenza dell'attuale art. 262 c.p.c. che consente al TM di distinguere caso per caso, come opportunamente viene mantenuto dall'art. 30 del disegno di legge n. 2122 (Magistrelli) anch'esso all'esame del Senato

→ *Proposta: abrogare l'art.1/4 e approvare in sua sostituzione l'art.30 del disegno di legge n.2122*

### **2) Mancata valorizzazione del concetto di responsabilità genitoriale**

Viene mantenuto il riferimento alla potestà nell'indicazione della rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile (art.1/5) e il governo è delegato a delineare la nozione di responsabilità genitoriale solo quale '*aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale*' (art. 2 lettera i).

E' invece preferibile che la nozione di responsabilità sostituisca quella di potestà

→ *proposta: modificare l'art.1/5: "La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente 'Della responsabilità dei genitori e dei diritti e doveri del figlio'"*

### **3) L'equiparazione dei figli legittimi e dei figli naturali**

La sostituzione generalizzata delle parole 'figli legittimi' e 'figli naturali' con la parola 'figli' (art.1/10) può essere fonte di equivoci nell'applicazione di talune norme, ad esempio l'art. 317 bis c.c., la cui disciplina è dettata solo per i figli nati fuori dal matrimonio. E' invece sufficiente la già prevista delega al governo di attuare la sostituzione e di utilizzare la denominazione di 'figli nati fuori dal matrimonio' (art. 2, lett.a)

→ *Proposta: abrogare l'art.1/10*

### **4) La delega in materia di ascolto**

Nella delega in materia di disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto, non si fa menzione dell'ascolto 'indiretto', previsto sia dalla Convenzione di New York sia da quella di Strasburgo (in concreto, tramite i servizi, un ausiliario del giudice, il rappresentante del minore)

→ *Proposta: bisognerebbe integrare l'art. 2 lett. l), prevedendo 'salva la possibilità di procedere all'ascolto in forma indiretta, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali'*

### **5) La delega in materia di legittimazione degli ascendenti**

La previsione, in sede di delega, della legittimazione degli ascendenti a far valere il proprio diritto di "*mantenere rapporti significativi con i nipoti minori*" (art. 2 lett. Q), se estesa ai procedimenti di separazione, di divorzio e alle controversie sull'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, determinerebbe un'esasperazione delle conflittualità in moltissime procedure, moltiplicandosi le figure di adulti che si contendono il minore (per ogni minore ci sono quattro nonni ...).

Attualmente l'art.155 c.c. configura opportunamente tale diritto come diritto del minore, e i nonni (ma anche gli altri parenti) possono chiedere al TM l'attuazione di tale diritto, se i genitori non lo garantiscono immotivatamente, non nell'ambito della

separazione o del divorzio ma in sede di controllo dell'esercizio della potestà (responsabilità) genitoriale

→ *Proposta: abrogare l'art. 2 lett. Q*

## **6) Le principali criticità del rito per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio**

Per quanto riguarda i profili generali e cioè la necessità di una più ampia e organica riforma, di natura ordinamentale e procedimentale, e di un'adeguata specializzazione dei giudici, grazie all'esclusività delle funzioni e della presenza della componente onoraria; il favore per il mantenimento della competenza per l'affidamento dei figli naturali agli attuali TM, l'AIMMF si è già espressa con precedenti documenti in data 5 aprile 2009, 3 luglio 2010, 26 ottobre 2010 e 9 aprile 2011<sup>1</sup>.

Si deve peraltro ribadire che anche nelle recenti Linee guida del 17 novembre 2010 per una giustizia a misura di minore, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha affermato la necessità di un giudice specializzato per la trattazione della materia minorile ed ha indicato quale strumento per l'effettiva della tutela dei diritti dei minori in ambito giudiziario, una formazione specifica e mirata di tutti gli operatori e quella di un approccio multidisciplinare alla materia.

L'eventuale spostamento di competenza della materia dal TM al TO andrebbe in controtendenza con tali principi, dal momento che le sezioni famiglia dei TO non sono nella maggior parte dei casi organi specializzati.

*Per il resto:*

- a) il vincolo secondo cui l'istruzione dev'essere svolta sempre da un giudice togato (artt. 711 ter e 711 octies) in molti Tribunali per i minorenni è difficilmente compatibile con la cronica carenza degli organici di magistrati di professione, con inevitabili conseguenze negative sui tempi del procedimento ove non si provveda immediatamente alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari minorili;
- b) la delega per l'ascolto del minore (art. 711 novies), tranne che per la prima fase, dovrebbe essere data non dal presidente ma dal collegio, con possibilità di delega a un componente non togato e di escludere la presenza dei difensori, se necessario per salvaguardare la serenità del minore, perché l'ascolto non rappresenta “una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal

---

<sup>1</sup> V. in particolare le osservazioni critiche dell'AIMMF ai disegni di legge 1211 (Berselli ed altri) e 1412 (Berselli ed altri) unificati nel ddl 1211-A “Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale” in [http://www.minoriefamiglia.it/download/aimmf\\_osservazioni\\_317bis.PDF](http://www.minoriefamiglia.it/download/aimmf_osservazioni_317bis.PDF)

*minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto” e pertanto “deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato”* (Cass. 26 marzo 2010, sez. 1, n. 7282; vedi anche Cass. 26 gennaio 2011, sez.1, n. 1838).

→ *Proposta: l'art. 711 –novies – (Ascolto del minore) deve essere modificato al comma 1 ed al comma 2.*


c) come per le separazioni, è opportuno prevedere l'obbligo di allegare le dichiarazioni dei redditi (art. 711 ter da integrare), così come la possibilità di revocare e modificare i provvedimenti provvisori nel corso del procedimento (art. 701 octies)

→ *Proposta: l'art. 711 –ter – (Forma della domanda), deve essere integrato con un comma 4: “Al ricorso ed alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”.*

d) invarianza finanziaria: il moltiplicarsi delle udienze e dei passaggi processuali comporterà inevitabilmente un aumento delle spese a carico dell'Erario per effetto dell'applicazione della legge sul patrocinio a spese dello Stato.

Roma, 19 marzo 2012

La Segretaria Generale

Dott.ssa Susanna Galli  


Il Presidente

  
Dott. Giacomo Spina